



Dott. Matteo Bottari
Segretario Generale

Comune di **Cardano
al Campo**

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE

DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

DI VIA CARREGGIA

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 74 del 18.12.2000

Modificato ed integrato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 4.03.2008

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare l'utilizzo, l'attività e il funzionamento del Palazzetto dello Sport di via Carreggia.

ART. 2 – MODALITA' DI GESTIONE

1. Il Palazzetto dello Sport viene messo a disposizione della cittadinanza cardanese attraverso l'affidamento in gestione a società e/o associazioni sportive.
2. Al fine di garantire il funzionamento ed il perseguimento delle finalità della struttura, l'Amministrazione comunale procede ad una gestione in economia degli impianti per i periodi necessari all'espletamento delle procedure atte all'individuazione del concessionario, oppure in caso di impossibilità a reperire un concessionario rispondente ai requisiti di seguito specificati.
3. La Giunta Comunale disciplina ulteriori precisazioni tenendo in considerazione le indicazioni del presente Regolamento.
4. La scelta della società sportiva con funzioni di gestore dovrà avvenire preferenzialmente tra le società cardanesi iscritte alla Consulta Sportiva, eventualmente allo scopo consorziate, in considerazione di quanto stabilito all'art. 6 dello Statuto.
5. In mancanza di società cardanesi disponibili occorrerà procedere alla scelta mediante un procedimento di evidenza pubblica sulla scorta dei seguenti criteri preferenziali:
 - capacità di svolgere, oltre alle normali attività agonistiche, concrete iniziative dirette a promuovere attività sportive a livello giovanile in prevalenza rivolte alla cittadinanza cardanese;
 - iscrizione alla federazione sportiva relativa alla propria disciplina;
 - numero degli atleti facenti parte della società;
 - migliore offerta economica;
 - dimostrazione di avere la capacità di messi e personale per la gestione del Palazzetto.
6. La Giunta Comunale stabilisce il minimo corrispettivo economico da richiedere al gestore su base annua per la concessione del Palazzetto.
7. Dovrà essere garantita almeno l'economicità del costo di gestione.
8. E' esclusa la concessione a titolo gratuito.
9. La concessione potrà avere durata pluriennale.

ART. 3 – ATTIVITA' AMMESSE

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura od arredo in esso esistenti salvo espresse esclusioni e correlativamente all'erogazione del pubblico servizio, riguarda le seguenti attività sportive e collaterali:
 - attività sportive per le quali l'impianto sia stato omologato dalle singole Federazioni sportive;
 - attività ginnico-sportive;
 - manifestazioni culturali, di spettacolo, congressi, convegni ed altre comunque compatibili con la struttura e con la sua funzione socio-educativa;
 - apertura di un punto di vendita di materiale attinente l'attività del concessionario svolta nel Palazzetto. Queste attività non dovranno creare ostacoli alle vie d'uscita del pubblico. E' fatto obbligo del rispetto di tutte le norme di sicurezza e fiscali.
2. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di ottenere in proprio le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.
3. E' fatto divieto di feste private.
4. L'Amministrazione Comunale può, altresì, vietare l'utilizzo dell'immobile per manifestazioni non rispettose di quanto stabilito al punto 1) lettera c) del presente articolo.
5. Il concessionario, all'inizio di ogni attività sportiva, deve inviare all'Amministrazione Comunale il programma delle attività di massima che intende svolgere, da aggiornare periodicamente e con anticipo almeno mensile sulle attività, tenendo conto di quanto stabilito dal successivo art. 4.

ART. 4 – UTILIZZO DIRETTO DA PARTE DEL COMUNE

1. Al Comune è riservato l'utilizzo del Palazzetto, a titolo gratuito, compatibilmente con le attività di cui all'art. 3 per un numero di ore stabilite dalla Giunta Comunale per lo svolgimento di attività proprie e/o di interesse cittadini in conformità all'art. 5.
2. L'Amministrazione concorderà tale attività con il concessionario in tempi utili per non creare sovrapposizioni.
3. Nell'ambito di tale riserva per uso gratuito si intende la disponibilità dell'impianto e delle attrezzature presenti nell'impianto stesso; le spese per i consumi e le pulizie sono a carico del concessionario (salvo eccedenza di portata energetica) per tutte le manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate dal Comune.

ART. 5 – UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

1. L'impianto, compatibilmente con l'attività sportiva ufficiale programmata, potrà essere messo a disposizione di altri utenti.
2. Il concessionario dovrà inviare copia delle relative autorizzazioni d'uso al Comune.
3. A garanzia per eventuali danni all'impianto ed alle strutture, il concessionario è obbligato a richiedere il versamento di un adeguato deposito cauzionale o polizza di garanzia.
4. In ogni caso, degli eventuali danni risponde il concessionario.
5. Il concessionario, prima di ammettere all'uso degli impianti ed attrezzature sportive, così come prima di ammettere la presenza del pubblico, deve accertarsi che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari ed atti similari relativi all'attività da svolgere.
6. Le tariffe per l'utilizzo da parte di soggetti terzi verranno concordate con l'Amministrazione in sede di concessione, facendo riferimento ai valori di mercato, e andranno annualmente aggiornate sulla base dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo.
7. Dovrà essere prevista una tariffa agevolata riservata alle società sportive iscritte alla Consulta Sportiva, ~~con una riduzione sino ad un massimo del 50%~~, tenendo comunque presente quanto previsto nel precedente art. 4.

ART. 6 – ACCESSO DEL PUBBLICO

1. In caso di infortuni od incidenti vari agli atleti, al pubblico o a chiunque presente nel complesso sportivo, ogni responsabilità è a carico del concessionario, al quale incombe l'obbligo di munirsi di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e di accertare che gli utenti siano muniti di specifiche polizze assicurative.
2. In concessionario, in ogni circostanza, deve assicurare all'intero complesso sportivo il decoro, l'igiene e la funzionalità degli impianti e delle attrezzature sportive.
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo od impianto in qualsiasi momento, anche durante le manifestazioni, tramite propri rappresentanti o funzionari.
4. Tutti i luoghi del complesso sportivo frequentati da spettatori, atleti o da utilizzatori degli impianti e delle attrezzature, sono da considerare luoghi aperti al pubblico, e come tali in essi sono applicabili le norme legislative regolamentari vigenti per detti luoghi.
5. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate risponde il concessionario.

ART. 7 – PERSONALE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Il costo del personale, per il funzionamento della struttura, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario.
2. Quest'ultimo risponde, in ogni caso, dell'opera del personale assunto che del personale volontario.
3. Il concessionario ha l'obbligo di fornire l'elenco di tutto il personale utilizzato all'Amministrazione Comunale che avrà il diritto di gradimento, inteso quale accertamento dei requisiti morali compatibili con le attività svolte, su tutto il personale, compreso quello volontario.
4. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso durante l'orario d'uso che verrà stabilito dalla Giunta Comunale.
5. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario.
6. Tutto il personale operante nel complesso sportivo ed in particolare quello di sorveglianza e custodia, deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato.
7. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.
8. In caso di manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate dal Comune la vigilanza è a carico dello stesso.
9. E' in ogni caso garantita la presenza di un rappresentante del concessionario.

ART. 8 – MANUTENZIONE

1. Tutte le spese inerenti l'ordinaria manutenzione, nonché tutte quelle relative alla organizzazione o alla gestione dell'impianto e delle attività sportive, faranno carico al concessionario.
2. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune.
3. Ulteriori dettagli verranno disciplinati dalla Giunta Comunale.

ART. 9 – ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

1. Al concessionario è consentito per la durata della concessione, nell'ambito del complesso sportivo:
 - il diritto di esclusiva della pubblicità, salvo il caso in cui la struttura venga utilizzata dal conducente;
 - il pubblico esercizio di bar e ristoro;
 - punto vendita per merchandising sportivo.
2. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario al quale fanno altresì carico tutto gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo comma.

ART. 10 – GARANZIE

1. Il concessionario dovrà rispondere dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi del complesso sportivo.
2. Per la durata della concessione i concessionari saranno considerati a tampini di Legge consegnatari responsabili e custodi della proprietà comunale.
3. La concessione potrà essere revocata o sospesa in caso di violazione da parte del concessionario delle norme del presente regolamento.